



Comune di Crotona

Settore 2
"Servizi alla persona"

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI PROSSIMITA' IN FAVORE DI
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI/CON DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICHE DELL'AMBITO
SOCIALE TERRITORIALE DI CROTONE**

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	22.12.2022	Settore 2	C.C. n. 147 del 22.12.2022



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI
PROSSIMITA' IN FAVORE DI PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI/CON DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICHE
DELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI CROTONE**



INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1. CAMPO D'INTERVENTO	PAG. 5
ART. 2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI	PAG. 5
ART. 3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE	PAG. 6
ART. 4. CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA	PAG. 7
ART. 5. CESSAZIONE DEI SERVIZI	PAG. 8
ART. 6. DISATTIVAZIONE DEI SERVIZI	PAG. 9
ART. 7. DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA	PAG. 9
ART. 8. DIRITTI E DOVERI DELL'OPERATORE DOMICILIARE	PAG. 10

TITOLO II

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

ART. 9. OGGETTO E FINALITÀ	PAG. 11
ART. 10. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	PAG. 12
ART. 11. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO	PAG. 13
ART. 12. COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI A CARICO DELL'UTENTE	PAG. 14

TITOLO III

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PER ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI/IN DIFFICOLTÀ

ART. 13. OGGETTO E FINALITÀ	PAG. 14
ART. 14. TIPOLOGIE DI AFFIDO	PAG. 15
ART. 15. PRINCIPALI ATTIVITÀ	PAG. 15
ART. 16. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO	PAG. 15
ART. 17. CANDIDATURE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	PAG. 16



ART. 18. RICHIESTA DELL'ADULTO NON AUTOSUFFICIENTE/IN DIFFICOLTÀ	PAG. 16
ART. 19. EQUIPE SPECIALIZZATA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	PAG. 16
ART. 20. MONITORAGGIO	PAG. 17
ART. 21. RECESSO E REVOCA	PAG. 17
ART. 22. ASSEGNO DI AFFIDO	PAG. 17

TITOLO IV

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO

ART. 23. OGGETTO E FINALITÀ	PAG. 18
ART. 24. PRESTAZIONI E INTERVENTI	PAG. 18
ART. 25. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO	PAG. 19
ART. 26. COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI A CARICO DELL'UTENTE	PAG. 19

TITOLO V

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

ART. 27. OGGETTO E FINALITÀ	PAG. 20
ART. 28. PRESTAZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE	PAG. 21
ART. 29. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO	PAG. 21
ART. 30. SOSPENSIONI	PAG. 21
ART. 31. COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI A CARICO DELL'UTENTE	PAG. 22

TITOLO VI

CRITERI PER L'ACCESSO AI CENTRI DIURNI

ART. 32. OGGETTO E FINALITÀ	PAG. 22
ART. 33. PRESTAZIONI GARANTITE AGLI UTENTI	PAG. 23
ART. 34. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO	PAG. 23
ART. 35. MODALITÀ DI ACCESSO	PAG. 24
ART. 36. PROCEDURE DI INGRESSO E GESTIONE DI INSERIMENTI	PAG. 25
ART. 37. COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE	PAG. 26



ART. 38. RINUNCIA DEL POSTO PAG. 26

ART. 39. DIMISSIONI – ESCLUSIONI PAG. 27

TITOLO VII

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITA' DEBOLE

ART. 40. OGGETTO E FINALITÀ PAG. 28

ART. 41. DESTINATARI E CRITERI SPECIFICI DI ACCESSO PAG. 28

ART. 42. DOVERI DELL'UTENTE PAG. 28

ART. 43. COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE PAG. 28

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44. RECLAMI PAG. 29

ART. 45. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PAG. 29

ART. 46. CONTROLLI PAG. 30

ART. 47. ENTRATA IN VIGORE PAG. 30

ART. 48. PUBBLICITÀ PAG. 30

ART. 49. RINVIO PAG. 30



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1. CAMPO DI INTERVENTO

L'Ambito Territoriale sociale assicura l'erogazione di servizi di prossimità di carattere domiciliare finalizzati ad assicurare il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie nel loro ambiente domestico.

I servizi di prossimità sono rivolti a persone, residenti/dimoranti nei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Crotona (*Belvedere di Spinello, Crotona, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Scandale*), che non riescono a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiana con l'obiettivo di supportare l'autonomia residua e migliorare la qualità di vita, valorizzando le capacità di autodeterminazione e di vita indipendente ed evitando l'istituzionalizzazione impropria.

Nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali, i servizi di prossimità previsti sono i seguenti:

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Affidamento Familiare
- Telesoccorso
- Pasti a domicilio
- Centri Diurni
- Mobilità Debole.

ART. 2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI DI PROSSIMITA'

Possono usufruire dei servizi di prossimità le persone residenti/dimoranti nei Comuni appartenenti all'Ambito Sociale di Crotona che si trovano in condizione di fragilità sociale, di limitata autonomia o di non autosufficienza. In particolare:

- soggetti anziani o con disabilità con limitata autonomia, privi o con inadeguate risorse familiari;
- soggetti in condizione di temporanea o permanente non autosufficienza, certificati dai servizi sanitari (L.104/92, invalidità civile), che abbiano già inoltrato richiesta al fine del riconoscimento;
- nuclei familiari in situazione di difficoltà;



- soggetti a rischio di emarginazione sociale.

L'intervento può essere previsto anche per un tempo limitato utile alla ripresa delle capacità di gestione autonoma, momentaneamente compromesse. In particolare, per i soggetti che presentano problemi di autonomia e capacità organizzativa nella gestione di sé, nello svolgimento delle attività quotidiane e nei rapporti con il mondo esterno e vi sia altresì un'assenza o la carenza di aiuti significativi, sia parentali che della rete informale.

Per accedere ai servizi i cittadini interessati dovranno far pervenire le domande a partire dalla data di pubblicazione degli avvisi, presentando l'istanza presso i Comuni di residenza/dimora, con allegati i documenti richiesti. I Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale sociale avranno cura di far pervenire le richieste all'Ufficio dei Servizi Sociali c/o il Comune Capofila di Crotona.

ART. 3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli Uffici dei servizi sociali dei comuni di residenza/dimora dell'interessato, istruite le istanze dal punto di vista documentale, provvederanno ad inoltrare le stesse all'Ufficio di Piano per la formazione di una graduatoria unica di Ambito. L'Ufficio di Piano provvede all'accertamento del possesso dei requisiti generali (art. 1. del presente regolamento) e specifici per ogni tipologia di servizio (individuati nel presente regolamento Ed eventualmente specificati negli Avvisi Pubblici come criterio di ammissione delle domande), e procede all'attribuzione di un punteggio nel rispetto della griglia di cui all'art. 4. del presente regolamento, per inserimento in graduatoria. Negli Avvisi Pubblici per i singoli servizi saranno specificati il numero dei beneficiari previsti, in considerazione del numero di dispositivi in dotazione per l'espletamento degli interventi.

Ai fini dell'istruttoria di cui sopra l'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

Qualora i richiedenti non risultino beneficiari, le istanze saranno inserite in una lista d'attesa e valutate subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio:

- qualora il numero di richieste sia inferiore al numero di utenti assistibili;
- in ordine di subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi residenza o domicilio.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed in rapporto alle risorse della rete dei servizi alla popolazione anziana, minori ed adulti, di quelle familiari, amicali e del volontariato, e in relazione ai benefici ottenuti dal richiedente ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali, per i soggetti ritenuti beneficiari delle prestazioni, il servizio sociale di Ambito, in collaborazione col servizio sociale territoriale del Comune afferente, provvederà alla stesura del PAI (Progetto



Assistenziale individuale) avendo cura di notificare i beneficiari della eventuale trasmissione dello stesso ai soggetti accreditati nell'erogazione dei servizi. Tale progetto verrà portato a conoscenza e sottoscritto dal richiedente, anche per quanto riguarda l'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un'unica istanza.

All'istanza deve essere allegata la dichiarazione ISEE ai fini della determinazione del concorso alla spesa da parte del cittadino interessato.

In caso di mancato pagamento della quota entro la data di scadenza indicata nei rispettivi Avvisi Pubblici, verranno applicati gli interessi di mora previsti per legge proporzionati al ritardato pagamento.

L'Ufficio di Piano provvederà all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 30 gg. dalla data di invio del medesimo.

Qualora l'utente non provvedesse alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra, l'Ufficio di Piano provvederà alla sospensione del servizio.

ART. 4. CRITERI DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA

Pervenute le istanze di accesso ai servizi, il Servizio Sociale Professionale di Ambito stilerà apposita graduatoria di accesso ai servizi in base ai criteri di seguito riportati

CRITERI DI VALUTAZIONE		
MACRO-AREA	CRITERI	PUNTEGGIO
STATO DI DISABILITA'	Persona portatrice di disabilità in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92):	4
	Persona portatrice di disabilità (art. 3 c. 1. L. 104/92)	3
	Persona invalida al 100% in attesa di riconoscimento di cui alla L. 104/92	2
	Persona non autosufficiente con invalidità inferiore al 100%, sprovvista della certificazione medica prevista dall'art. 3 c.1 L. 104/1992 oppure persona in condizione di fragilità socio-sanitaria comprovata da adeguate certificazioni specialistiche	1
CONDIZIONI FAMILIARI	Persona che vive sola	10
	Persona che vive con coniuge o altri familiari non autosufficienti o	8



	anziani che hanno compiuto i 65 anni di età	
	Persona che vive con coniuge o altri familiari autosufficienti	4
CONDIZIONE ECONOMICA	Inferiore a 5.000	10
	Tra € 5001 e € 7.500	8
	Tra € 7.501 e € 9000	6
	Tra € 9.001 e € 12.000	4
	Tra € 12.001 e € 15.000	2
	Oltre € 15.001	0

A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell'ordine :

- Persona sola;
- Possessore del reddito più basso;
- Persona più anziana.

La valutazione delle istanze e la stesura della graduatoria sarà a cura del Comune di Crotona, capofila di Ambito.

A seguito dell'approvazione della graduatoria unica di Ambito, stilata sulla base dei criteri definiti all'art. 4. del presente Regolamento, i servizi verranno erogati e saranno rinnovati tacitamente per gli anni successivi, previa comunicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, attestante la permanenza dei requisiti per continuare ad usufruire del servizio con allegata l'attestazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell'anno precedente.

La graduatoria scorrerà fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili dell'Ambito, che ogni 6 mesi valuterà ulteriori nuove richieste, fatta salva l'emersione di situazioni di emergenza, di eventuali rinunce e/o decessi e/o di ulteriori fondi disponibili.

La mancata presentazione della dichiarazione comporterà la decadenza dal servizio e si procederà allo scorrimento della graduatoria per l'ammissione di nuovi beneficiari.

ART. 5. CESSAZIONE DEI SERVIZI

I servizi di prossimità cessano nei seguenti casi:

- a) Richiesta scritta da parte dell'assistito;
- b) Il superamento delle condizioni che hanno consentito l'attivazione del servizio, il ricovero dell'utente in struttura o casa di riposo e il decesso dello stesso;



- c) Per i ricoveri ospedalieri o in R.S.A. il Servizio viene temporaneamente sospeso. Eventuali deroghe sono previste su valutazione dell'Assistente Sociale di ambito solo quando l'utente è in ricovero ospedaliero e non ha una rete parentale di riferimento;
- d) L'assenza ingiustificata e reiterata, per almeno 3 volte, dell'utente dal proprio domicilio nelle ore concordate per l'erogazione del servizio;
- e) In caso di assenze prolungate dell'utente (un mese o più, escluso i ricoveri) senza preavviso;
- f) Qualora venga meno il rispetto dell'utente nei confronti dell'operatore (molestie, aggressioni, anche verbali, minacce, richiesta di denaro per eventuali acquisti, etc. in forma ripetitiva);
- g) Nel caso in cui l'utente richieda all'operatore prestazioni non previste dal PAI;
- h) Qualora sussista una connivenza tra utente ed operatore su false presenze in servizio;
- i) Mancato pagamento della contribuzione a seguito di diffida;
- j) Mancata comunicazione delle variazioni reddituali e/o patrimoniali;
- k) Trasferimento della residenza o domicilio da parte del beneficiario in Comuni fuori dal territorio distrettuale;
- l) Decesso del beneficiario.

ART. 6. DISATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Il cittadino che intende disattivare il servizio deve darne comunicazione per iscritto all'Ufficio di Piano che a sua volta provvederà a trasmetterla alla Ditta incaricata per la conseguente disattivazione del servizio e sospensione dell'eventuale compartecipazione.

Ai soli fini del conteggio delle giornate di utenza si assume come data di disattivazione quella di partenza della lettera di comunicazione alla ditta che gestisce il servizio aumentata di otto giorni.

Non sono previste richieste di sospensione del servizio e mantenimento del posto, a meno che non ricorrano specifiche situazioni, valutate dall'Ufficio di Piano, e di seguito disciplinate per i singoli servizi.

ART. 7. DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA

I rapporti tra il personale e gli utenti devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Gli utenti dei servizi domiciliari e i loro familiari hanno i seguenti diritti.



- A. Essere seguiti con competenza e professionalità, nel rispetto della privacy, della dignità umana e delle proprie convinzioni religiose e politiche.
- B. Avere una completa informazione sulle opportunità esistenti, sulle modalità di erogazione dei servizi e di partecipazione al costo degli stessi.
- C. Avere una prestazione regolare e continua nel rispetto del progetto assistenziale personalizzato. Nel caso di interruzione momentanea del servizio, essere informati preventivamente fruendo di ogni misura atta a ridurre al minimo i disagi conseguenti.
- D. Proporre suggerimenti, presentare reclami ed essere informati sull'esito degli stessi.

Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve attenersi a quanto segue:

- accettare le prestazioni che gli vengono erogate, nonché la tipologia e le modalità di erogazione della stessa (orario giornaliero, frequenza settimanale, ecc.);
- avvertire della temporanea assenza dal proprio domicilio, indicando possibilmente la data di rientro;
- non chiedere alle personali prestazioni fuori orario, né prestazioni non previste dal PAI;
- non richiedere informazioni sugli utenti del servizio, né porre in atto comparazione con altre situazioni.
- Comunicare ogni variazione della situazione familiare e reddituale per un pronto adeguamento del servizio e della partecipazione al costo dello stesso.
- Avere un comportamento responsabile e di rispetto verso gli operatori del servizio.
- Avere un atteggiamento collaborativo nei confronti degli operatori anche fornendo loro ausili e strumenti utili allo svolgimento delle prestazioni.
- Provvedere regolarmente al pagamento della quota stabilita per la contribuzione al costo del servizio se e in quanto dovuta.

ART. 8. DIRITTI E DOVERI DELL'OPERATORE DOMICILIARE

L'operatore domiciliare deve attenersi a quanto segue:

- tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare all'utente o chi per esso;
- avvertire l'Assistente Sociale di Ambito della temporanea assenza dell'utente;
- non apportare modifiche né all'orario di lavoro, né al programma definito; eventuali variazioni saranno possibili solo in situazioni di emergenza, previa tempestiva comunicazione all'Assistente Sociale di Ambito;
- non fornire agli utenti recapiti privati ed attenersi ai doveri di riservatezza;
- partecipare agli incontri di équipe per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.



Ogni Ente gestore di servizi dovrà provvedere alle assicurazioni di legge a favore degli utenti beneficiari, compresa la responsabilità civile per danni verso terzi e operatori.

TITOLO II

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

ART. 9. OGGETTO E FINALITA'

I criteri del presente titolo disciplinano gli interventi relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare – SAD (Servizio di assistenza domiciliare sociale) e ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) - in favore dei cittadini residenti nell'Ambito Territoriale sociale, tenuto conto delle normative impartite dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale 23/2003 e dai Piani di intervento dei Servizi Sociali del succitato Distretto.

Il servizio di Assistenza Domiciliare costituisce un insieme di interventi e prestazioni erogati all'avente diritto, che si trovi in condizioni di parziale e/o totale non autosufficienza. L'Assistenza Domiciliare è erogata sulla base di un progetto personalizzato di cui all'art. 14 della L. 328/00. Il suddetto servizio comprende due tipologie di intervento:

- *Servizio di assistenza domiciliare sociale* (SAD) quale servizio finalizzato a favorire il mantenimento nel proprio nucleo familiare e contesto sociale delle persone a rischio di emarginazione o parzialmente non autosufficienti che necessitino di interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale o socio-educativa a domicilio;
- *Assistenza domiciliare integrata* (ADI) quale servizio finalizzato ad evitare ricoveri ospedalieri impropri e a mantenere nel proprio ambiente di vita le persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, con l'erogazione a domicilio di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie, quest'ultime a cura dell'Asp.

Gli obiettivi dell'Assistenza Domiciliare sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di disagio, consentendo al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione, nel proprio ambiente familiare e sociale, nei casi in cui egli venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a sé stesso;
- Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione;



- favorire l'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio;
- favorire il recupero delle potenzialità residue della persona ed il mantenimento dell'unità familiare.
- Prevenire e contrastare i processi di emarginazione sociale e le condizioni di isolamento, di solitudine, di bisogno e migliorare la qualità della vita in generale;
- evitare ricoveri in istituti o in ospedali, qualora non siano strettamente indispensabili;
- Sostenere le capacità di auto - cura dell'individuo e della famiglia, trasmettendo loro eventuali competenze utili per un'autonomia di intervento.

ART. 10. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Le prestazioni che possono essere erogate dal **Servizio di Assistenza Domiciliare** sono:

- A. Aiuti volti a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:
 - a. cura dell'igiene personale;
 - b. vestizione;
 - c. aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi;
 - d. mobilitazione delle persone non autosufficienti.
- B. Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:
 - a. cura delle condizioni igieniche dell'alloggio ed esigenze correlate;
 - b. preparazione dei pasti;
 - c. spese – commissioni varie;
- C. Interventi igienico – sanitari di semplice attuazione:
 - a. accompagnamento a visite mediche;
 - b. assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere;
 - c. aiuto per la prevenzione delle piaghe da decubito e cambio di piccole ferite, in collaborazione il medico curante;
 - d. segnalazioni al Servizio Sanitario competente di base delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente.
- D. Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti:
 - a. accompagnamento ed accesso ai servizi;
 - b. partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio o promosse da servizi Comunali;



- c. interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell'ambito dei servizi diurni comunali.

Nell'ambito dell'**Assistenza domiciliare integrata** oltre alle prestazioni di cui sopra, sono assicurate dall'Asp le seguenti prestazioni:

- A. Prestazioni indirette relative ad attività educativo-relazionale-ambientale e di programmazione (Istruzione care giver; Colloquio con la famiglia; Prescrizioni; Educazione alla gestione di terapie e ausili; Gestione alimentazione; Gestione apparecchiature complesse);
- B. cure domiciliari di tipo prestazionale occasionali o ciclico programmate (prelievi; Terapie iniettive; Gestione cateteri, Consulenze specialistiche; Visite mediche);
- C. Interventi relativi ad attività cliniche di tipo valutativo diagnostico (valutazione clinica; Definizione del Piano Assistenziale Individuale; Approfondimenti diagnostici; Programmazione intervento);
- D. Interventi e prestazioni dirette di tipo terapeutico medico infermieristiche, di tipo riabilitativo, prestazioni specialistiche (Interventi di tipo terapeutico; Gestione e prevenzione dell'immobilizzazione; Gestione protesi e ausili; Cure palliative);
- E. Interventi di supporto quali trasporto farmaci e presidi, erogazione materiali per le terapie, supporto psicologico.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli allegati delle linee Guide per le cure domiciliari approvate con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 12 del 31. 01. 2011.

ART. 11. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone parzialmente o totalmente non autosufficienti, con disabilità grave e in condizioni di fragilità residenti in uno dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale. Il Servizio può essere usufruito anche da soggetti dimoranti in detti Comuni, fatto salvo il recupero dei costi sostenuti nei confronti del comune di residenza, previamente informato dell'attivazione, della durata dell'intervento e dei relativi costi.

Per il servizio di assistenza domiciliare integrato all'ADI, requisito fondamentale di accesso alla fruizione della prestazione di natura socio-assistenziale da parte del Comune, è la condizione di paziente in ADI e dunque, già titolare delle prestazioni di natura sanitaria erogate dall'ASP. La domanda sarà corredata dalla scheda di proposta di accesso ai servizi territoriali compilata dal medico proponente.



Relativamente al servizio ADI, lo stesso si realizza attraverso procedure condivise tra l’Ambito e l’Asp. Nello specifico le funzioni integrate per l’accesso e la presa in carico si definiscono come di seguito:

1. Richiesta di accesso mediante il PUA;
2. Valutazione Multidimensionale da parte dell’UVM eseguita con scheda SVAMA per i soggetti in ADI;
3. Definizione del PAI – Piano assistenziale individualizzato – a cura dell’UVM e dell’assistente sociale del Distretto socio-assistenziale per i soggetti in ADI;
4. Definizione del PAI – Piano assistenziale individualizzato – a cura degli Assistenti sociali del PUA per i soggetti inseriti nel Servizio di Assistenza domiciliare – SAD.
5. Ammissione alle cure/prestazioni domiciliari.

ART. 12. COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI A CARICO DELL’UTENTE

Il destinatario di entrambi i servizi partecipa mensilmente ai costi delle prestazioni erogate in proporzione alla propria capacità economica. Questa è determinata dal valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il beneficiario.

I criteri e le modalità di partecipazione dell’utente alla spesa delle prestazioni di assistenza domiciliare sono applicati uniformemente in tutti i comuni del Distretto.

FASCIA	VALORE ISEE	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTE
I	Da 0 a 20.000,00	ESENTE
II	Da 20.000,01 a 25.000,00	€ 25,00
III	Da 25.000,01 a 30.000,00	€ 50,00
IV	Da 30.000,01 a 35.000,00	€ 75,00
V	Oltre 35.000,01	€ 100,00

TITOLO III

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PER ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI/IN DIFFICOLTÀ

ART. 13. OGGETTO E FINALITA’

Il servizio di Affidamento Familiare per adulti costituisce un’alternativa al ricovero per persone non autosufficienti e/o a rischio di emarginazione sociale che sono sole o che non possono essere



adeguatamente assistiti nell'ambito della rete familiare di appartenenza, per consentire loro di rimanere il più a lungo possibile nel proprio domicilio, evitando forme di sradicamento e di istituzionalizzazione. Il servizio si colloca all'interno di una rete di interventi volti al miglioramento della qualità della vita delle persone non autosufficienti, rispondendo in modo articolato ai loro bisogni diversificati e complessi.

ART. 14. TIPOLOGIE DI AFFIDO

1. *Affido in convivenza*: si realizza presso il domicilio della persona non autosufficiente/in difficoltà o della famiglia affidataria in tutte quelle situazioni in cui la persona non possa o non voglia vivere da solo.
2. *Affido di supporto*: richiede un apporto consistente (diurno) nell'assistenza e cura della persona ancora in grado di vivere da sola ma non di compiere tutti gli atti della vita quotidiana.
3. *Affido temporaneo*: viene disposto per far fronte a esigenze temporanee di carattere socio-assistenziale in favore di persone non autosufficienti/in difficoltà ma capaci di autogestirsi negli atti quotidiani della vita.

ART. 15. PRINCIPALI ATTIVITA'

L'Affido Familiare per adulti non autosufficienti/in difficoltà prevede le seguenti principali attività:

- accompagnamento della persona non autosufficiente/in difficoltà per terapie, disbrigo pratiche, acquisti, commissioni;
- supporto alla vita di socializzazione e di partecipazione ad attività di tipo ricreativo culturale;
- compagnia a domicilio, nel supporto alla preparazione dei pasti e nell'alimentazione, nell'aiuto per l'assunzione dei farmaci;
- condivisione abitativa quale sostegno economico per l'anziano/adulto in difficoltà o l'affidatario. L'affido si configura come un'assunzione di responsabilità da parte della famiglia affidataria, che, oltre ad occuparsi materialmente della persona anziana/adulta in difficoltà, ne agevola l'inserimento in un sistema affettivo-relazionale di tipo familiare.

ART. 16. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO

Adulti non autosufficienti/in difficoltà, residenti e/o dimoranti nel territorio dell'A.T.S. di Crotona (Comuni di Belvedere di Spinello, Crotona, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro



Marchesato e Scandale) privi di una rete familiare adeguata ed in situazione di disagio socio-economico accertato dall'Ufficio di Piano, che non fruiscono di altri servizi di prossimità.

ART. 17. CANDIDATURA DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Gli affidatari sono famiglie, coppie o singoli individui.

Sono esclusi coloro che abbiano con l'anziano un rapporto di parentela o affinità o che svolgono nei confronti della persona funzioni di tutela o di amministrazione di sostegno.

Possono manifestare la loro disponibilità all'Affidamento Familiare per persone non autosufficienti/in difficoltà presentando apposito modulo di candidatura presso gli Uffici dei servizi sociali dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Sociale di Crotona, previa predisposizione di Avviso Pubblico di selezione.

L'assistente sociale del Comune di residenza/dimora, afferente all'A.T.S. valuterà, attraverso gli strumenti del Servizio Sociale Professionale (colloquio, visita domiciliare, relazioni), l'idoneità del richiedente. A seguito di tale valutazione sarà attivata l'équipe specializzata di Ambito che, nel caso confermi l'idoneità dell'affidatario, provvede ad avviare le successive procedure (individuazione tipologia affido, abbinamento affidatario/affidato, monitoraggio e verifiche).

ART. 18. RICHIESTA DELL'ADULTO NON AUTOSUFFICIENTE/IN DIFFICOLTA'

L'ammissione al servizio di Affidamento Familiare per adulti non autosufficienti/in difficoltà può essere disposta solo con il consenso dell'adulto o di chi ne esercita la tutela legale. L'ammissione avviene su domanda dell'interessato, redatta su apposito modulo e indirizzata all'Ufficio di Piano dell'A.T.S. di Crotona. L'Assistente Sociale del Comune di residenza/dimora valuterà, attraverso gli strumenti del Servizio Sociale Professionale (colloquio, visita domiciliare, relazioni), la pertinenza della domanda e lo stato di bisogno. A seguito di tale valutazione sarà attivata l'équipe specializzata di Ambito che, nel caso confermi la pertinenza della domanda e lo stato di bisogno, provvede ad avviare le successive procedure (individuazione tipologia affido, abbinamento affidatario/affidato, monitoraggio e verifiche). Alla persona non autosufficiente/in difficoltà deve essere garantita la possibilità di stabilire una buona conoscenza con l'affidatario prima dell'inizio del programma di affidamento.

ART. 19. EQUIPE SPECIALIZZATA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CROTONE

Sulla base delle valutazioni di idoneità dell'affidatario e dell'anziano/adulto in difficoltà da parte dell'Assistente Sociale del Comune di residenza/dimora, viene attivata l'équipe specializzata di Ambito che:



- valuta le precedenti valutazioni effettuate dall'Assistente sociale;
- individua la tipologia più idonea di affidamento;
- realizza l'abbinamento tra persona non autosufficiente/in difficoltà e affidatario, ne agevola la conoscenza prevedendo momenti di incontro/confronto;
- predispone un Piano Personalizzato d'intesa con la persona non autosufficiente/in difficoltà; il piano Personalizzato disciplina la collaborazione tra la persona affidata e l'affidatario, la durata ipotizzata dell'affido e il ruolo dell'A.T.S. e di eventuali altri soggetti che collaboreranno nel programma;
- acquisisce la sottoscrizione di impegno dell'affidatario e dell'anziano/adulto in cui vengono delineati i reciproci impegni in relazione al Piano Personalizzato;
- si occupa del monitoraggio e verifiche intermedie;

ART. 20. MONITORAGGIO

Dato il carattere sperimentale del Servizio Affidamento Adulti non autosufficiente/in difficoltà, il monitoraggio verrà effettuato periodicamente dall'equipe specializzata, a garanzia dell'affidato e dell'affidatario.

ART. 21. RECESSO E REVOCA

L'affidato e l'affidatario hanno facoltà di recedere dal contratto di affidamento in qualsiasi momento, previa comunicazione all'equipe specializzata di Ambito, che potrà adottare eventuali nuovi interventi nei confronti dell'anziano/adulto in difficoltà.

L'equipe specializzata di Ambito può disporre d'ufficio la revoca dell'affidamento in caso di violazione degli impegni assunti dall'affidatario nei confronti dell'adulto non autosufficiente/in difficoltà o viceversa.

ART. 22. ASSEGNO DI AFFIDAMENTO

L'A.T.S. di Crotona, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie, potrebbe corrispondere all'affidatario un assegno mensile, a titolo di riconoscimento del ruolo sociale svolto, così determinato:

- Affidamento in convivenza c/o domicilio della famiglia affidataria o dell'adulto non autosufficiente/in difficoltà: € 500,00;
- Affidamento di supporto: € 300,00.



- Affido temporaneo: € 200,00.

L'assegno mensile non viene erogato in caso di interruzione della convivenza o di sospensione del servizio per un periodo superiore a 15 gg. continuativi.

TITOLO IV

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO

ART. 23. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Titolo del regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di Telesoccorso domiciliare, inteso come prestazione sociale agevolata, rivolto a persone in particolari condizioni psicofisiche e di vita familiare, comportanti potenziali situazioni di rischio che necessitano di un monitoraggio realizzabile anche mediante strumenti telematici.

Il servizio ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel proprio contesto sociale, assicurandogli interventi socio assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di emergenza e di disagio, mediante un centro di presidio di ascolto che attiverà e coordinerà i servizi di pronto intervento e di supporto sul territorio e di prevenire lo stato di pericolo delle persone anziane e/o inabili ed il ricorso improprio di ricovero in istituto per mancanza o carenza di adeguati supporti familiari.

Le finalità implicite sono quelle di:

1. migliorare la qualità della vita, intervenendo su bisogni di tipo sociale, sanitario, relazionale;
2. promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
3. favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona;
4. prevenire, attraverso una cintura di protezione sociale, l'attivazione di un intervento improprio della Centrale Operativa 118.

ART. 24. PRESTAZIONI E INTERVENTI

Il servizio di telesoccorso prevede l'installazione di un dispositivo telefonico presso l'abitazione dell'utente.



Il servizio è funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi, attraverso il collegamento con una centrale operativa adibita alla gestione delle emergenze, del soccorso e dell'assistenza.

Il servizio consta delle seguenti attività:

- **TELE-ASSISTENZA:** servizio volto ad instaurare un rapporto di conoscenza, sostegno e fiducia attraverso chiamate periodiche reciproche tra l'utente e gli operatori di idonea Centrale Operativa, effettuate attraverso apposito apparecchio installato presso il domicilio.
- **TELESOCOORSO:** servizio che consente alla persona assistita, in caso di malore o di incidente domestico di allertare idonea Centrale Operativa che provvede ad inviare al domicilio dell'assistito, i familiari o l'assistenza medica necessaria e segue l'intera procedura di soccorso in continua comunicazione con l'assistito mediante il dispositivo di "viva-voce", incorporato nell'apparecchio in dotazione presso l'abitazione dell'utente.
- **TELECONTROLLO:** servizio finalizzato alla verifica costante del funzionamento dell'apparecchiatura installata al domicilio, effettuato da parte del gestore del servizio stesso.

ART. 25. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO

Il servizio di telesoccorso potrà essere attivato ai cittadini, residenti/dimoranti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Crotone, che ne facciano richiesta e che soddisfino uno o più dei seguenti requisiti:

- a) ultra-sessantacinquenni autosufficienti, che vivono soli o in coppia unicamente con altro ultra-sessantacinquenne ("soli in coppia");
- b) ultra-sessantacinquenni non autosufficienti e/o disabili;
- c) adulti, non ultra-sessantacinquenni, portatori di patologie conclamate ad alto rischio sanitario (cardiopatici, asmatici, diabetici, dializzati, disabilità motoria e/o sensoriale, inabilità permanente, ecc.), che vivono soli o, in caso di coniuge o familiare conviventi, che restano tuttavia soli, per inderogabili esigenze, almeno quattro ore consecutive nell'arco della giornata.

Sono di norma esclusi dal servizio i soggetti portatori di svantaggio psichico o di patologie mentali.

Gli utenti devono, in ogni caso, essere in possesso di idoneo impianto telefonico ed essere, comunque, in grado di utilizzare il dispositivo.



ART. 26. COMPARTECIPAZIONE DEI COSTI A CARICO DELL'UTENTE

Il destinatario dei servizi partecipa mensilmente ai costi delle prestazioni erogate in proporzione alla propria capacità economica. Questa è determinata dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare a cui appartiene il beneficiario.

I criteri e le modalità di partecipazione dell'utente alla spesa delle prestazioni di telesoccorso sono applicati uniformemente in tutti i comuni del Distretto.

FASCIA	VALORE ISEE	QUOTA PARTECIPAZIONE UTENTE
I	Da 0 a 20.000,00	ESENTE
II	Da 20.000,01 a 25.000,00	€ 25,00
III	Da 25.000,01 a 30.000,00	€ 50,00
IV	Da 30.000,01 a 35.000,00	€ 75,00
V	Oltre 35.000,01	€ 100,00

TITOLO V

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

ART. 27. OGGETTO E FINALITÀ

Il servizio di distribuzione Pasti a Domicilio è volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare, per quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie o case di riposo.

Il servizio consiste nella consegna giornaliera a domicilio degli utenti di un pasto caldo a mezzogiorno.

E' finalità del servizio sono:

1. prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.
2. eventuale supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.



ART. 28. PRESTAZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il servizio è prestato per tutti i giorni da lunedì a domenica, per tutto il corso dell'anno, compresi i giorni festivi.

ART. 29. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti/dimoranti nei Comuni afferenti all'Ambito di Crotona che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento del pasto giornaliero sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare.

In particolare sono destinatari:

1. le persone anziane (ultra-sessantacinquenni) con ridotta capacità di autonomia o inabili (invalidi civili, ciechi assoluti, ecc.) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità elementari;
2. le persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale di Ambito recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;
3. le persone di qualsiasi età che versino in situazioni di disagio psico-sociale, attestato da parte del Servizio Sociale di Ambito.

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui punti precedenti. La mancanza o il venire meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o il termine della prestazione.

ART. 30. SOSPENSIONI

Eventuali sospensioni brevi, anche giornaliere, del servizio potranno essere richieste dall'interessato comunicandole direttamente all'Ufficio di Piano del Comune Capoambito, con anticipo di almeno n.1 giornata lavorativa.

Per quanto riguarda periodi medio-lunghi, si potranno prevedere sospensioni con mantenimento del posto solo in caso di ricoveri temporanei (ricoveri ospedalieri, ricoveri di sollievo, ecc.) per un periodo massimo di 1 mese. Tali sospensioni vanno preventivamente comunicate e concordate con l'Ufficio di Piano.



ART. 31. COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE

Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota pasto differenziata in base al indicatore ISEE del nucleo familiare nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 503/19.

La disciplina ISEE assume come unità di riferimento il nucleo familiare anagrafico dell'utente. Ai sensi della normativa richiamata, per quanto riguarda le persone anziane ultra-sessantacinquenni, e le persone portatrici di handicap con invalidità superiore al 75%, nella determinazione dell'ISEE l'interessato può assumere come riferimento il cosiddetto "nucleo familiare ristretto" composto dal solo utente e dal coniuge convivente.

La Conferenza dei Sindaci provvede alla determinazione annuale delle tariffe di partecipazione economica dell'utente al costo dei servizi differenziate in base all'ISEE.

Per situazioni particolari, valutate dall'Ufficio di Piano, con apposita relazione sociale, il servizio di Pasto a Domicilio potrà essere erogato gratuitamente.

TITOLO VI

CRITERI PER L'ACCESSO AI CENTRI DIURNI

ART. 32. OGGETTO E FINALITÀ

Il Centro Diurno si inserisce nel sistema locale dei Servizi Sociali a rete, di cui alla L.R. 23/2003 rivolti alla popolazione anziana e disabile con problematiche di non autosufficienza e per coloro che, seppur autosufficienti rispetto alle schede di valutazione multi professionali adottate, presentano elementi di fragilità e/o esposizione a rischio di trascuratezza e di abbandono che possono trovare efficace compensazione proprio attraverso la frequenza al Centro Diurno. Il Centro Diurno è pertanto una struttura socio-assistenziale a carattere diurno destinata ad anziani e disabili con gradualità differenziate di perdita dell'autosufficienza.

Esso ha tra le proprie finalità:

- offrire aiuto e tutela socio-assistenziale nelle ore diurne all'anziano e al disabile che, pur non autosufficiente, permane al proprio domicilio, sostenendo l'utente e la sua famiglia, laddove presente, nel lavoro di cura;
- potenziare, mantenere e/o compensare abilità e competenze dell'anziano e del disabile, ancorché residue, relative alla sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento



spazio- temporale, della relazione interpersonale e della socializzazione;

- mantenere il senso di appartenenza alla propria comunità locale.

Possono frequentare il Centro Diurno anche quegli adulti certificati non autosufficienti in virtù di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile.

ART. 33. PRESTAZIONI GARANTITE AGLI UTENTI

Il Centro diurno, nell'ottica di fornire il servizio socio-assistenziale garantisce in maniera integrata:

- interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi e riabilitativi;
- sostegno e coinvolgimento della famiglia nell'opera socio-educativa per evitare l'istituzionalizzazione del disabile;
- integrazione del disabile - anziano nell'ambiente sociale esterno

Per realizzare tali finalità assicurano :

- Ospitalità diurna;
- Accudimento alla persona;
- Servizio di mensa;
- Raccordo con i servizi sanitari territoriali ed ospedalieri
- Attività di osservazione e orientamento mirate a:
 - a) educazione del soggetto all'autonomia personale;
 - b) mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;
 - c) miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;
 - d) inserimento degli utenti nel contesto territoriale.
- Creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;
- Creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali.

ART. 34. DESTINATARI E REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO

Possono accedere ai *Centri Diurni per Anziani*:

1. gli anziani di età uguale o superiore ai 65 anni, soli o inseriti in un nucleo familiare, totalmente o parzialmente non autosufficienti, residenti/dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Crotona;
2. possono accedere al servizio, in situazioni particolari e per espressa valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) adulti con patologie assimilabili a quelle



geriatriche.

Possono accedere ai *Centri Diurni per Disabili*:

1. Utenti di maggiore età e di età non superiore a 65 anni, con disabilità di cui alla L.104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” art. 3 comma 3 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali siano stati esperiti tutti gli interventi di tipo riabilitativo sanitario, atti a garantire un inserimento in strutture finalizzate alla riabilitazione sociale.

Per entrambi i servizi possono accedere al servizio, in caso di disponibilità di posti, persone provenienti da altro Ambito Territoriale con le seguenti caratteristiche e condizioni:

- su preventiva richiesta del Servizio Sociale di residenza dell’anziano. Si applica il costo massimo del servizio, indipendentemente dalle condizioni economiche del richiedente, pertanto il Servizio Sociale proponente si fa garante della sostenibilità economica della frequenza;
- su richiesta del familiare, residente nell’Ambito territoriale che fornendo disponibilità temporanea al proprio genitore (residente in altro territorio) chiede la fornitura del servizio, in risposta ad un apposito Avviso Pubblico. In questo caso, sono accoglibili solo le richieste a favore di anziani e disabili in possesso di valutazione di non autosufficienza. Si applica il costo massimo del servizio, indipendentemente dalle condizioni economiche del richiedente, pertanto il Servizio Sociale proponente si fa garante della sostenibilità economica della frequenza.

ART. 35 MODALITÀ DI ACCESSO

Si accede al servizio di Centro Diurno per Anziani e Disabili nel modo seguente:

- richiesta di accesso al servizio presentato dall’interessato o da chi ne rappresenta i diritti;
- valutazione del caso da parte dell’Assistente Sociale che si avvale della valutazione multidimensionale redatta insieme all’Unità di Valutazione Geriatrica (UVG);
- inserimento dell’anziano e/o disabile in graduatoria. Per accedere alla graduatoria l’utente deve essere certificato non autosufficiente o parzialmente autosufficiente. I nominativi di coloro che saranno valutati ammissibili in Centro Diurno verranno inseriti in un’apposita lista di attesa gestita dall’Ufficio di Piano, che definirà la priorità di ingresso in base al punteggio dato al bisogno del richiedente (rilevato dai criteri all’art. 4. del presente regolamento), previa richiesta dell’interessato o di chi ne fa le veci in risposta ad un Avviso Pubblico dedicato.



Si precisano inoltre i seguenti criteri di gestione della graduatoria:

1. in caso di parità di punteggio la priorità nella posizione in graduatoria sarà definita tenendo conto della data di presentazione della domanda.
2. la graduatoria viene aggiornata ogni volta che l'Ufficio di Piano autorizza un nuovo inserimento in graduatoria o un'uscita dalla graduatoria (inserimento in centro diurno, decesso, ecc.).

ART. 36. PROCEDURE DI INGRESSO E GESTIONE DI INSERIMENTI

Ogni qualvolta si renda disponibile un posto di Centro Diurno il coordinatore della struttura ne dà comunicazione al Servizio Sociale del Comune di Crotona, capofila di Ambito, referente della lista d'attesa, indicando la data a partire dalla quale il posto è disponibile e la motivazione della disponibilità (es. dimissione, decesso, trasferimento).

Il Servizio referente provvede all'individuazione dell'anziano e/o disabile avente diritto all'accesso in Centro Diurno, nel tempo più breve possibile, salvo carenze nelle liste d'attesa, e sulla base della graduatoria d'accesso, ne autorizza l'ingresso, ed invia al Coordinatore della struttura la comunicazione delle generalità dell'utente, la data dell'ingresso concordata fra l'Assistente Sociale di Ambito e l'anziano – disabile e/o la sua famiglia. Inoltre, l'assistente sociale provvede, prima dell'ammissione dell'utente al centro diurno a far pervenire al Responsabile del Centro diurno la valutazione socio-assistenziale dell'anziano e/o del disabile, il progetto assistenziale, l'eventuale dichiarazione attestante la compartecipazione economica ai fini della conseguente disgiunta fatturazione, il piano individualizzato di vita e di cura se compilato dall'Ufficio di Piano (se già presente o prodotta anche successivamente alla data di ingresso dell'utente, in attesa dei tempi tecnici della convocazione della stessa).

Il Responsabile del Centro Diurno comunica tempestivamente all'Assistente Sociale referente, dell'Ufficio di Piano, il variare delle condizioni di frequenza, permanenza e gestione di ogni singolo utente e tiene monitorate le assenze al fine di una valutazione sulla funzionalità ed efficacia progettuale e si impegna a redigere gli aggiornamenti periodici del PAI (piano assistenziale individuale).

E' compito del Responsabile del Centro Diurno mantenere copia delle richieste di variazione del progetto nella cartella personale dell'utente. Le richieste devono essere sottoscritte dall'utente o dal familiare, anche se raccolte, in via urgente in forma verbale o telefonica. Per ogni utente vengono definiti i giorni di frequenza al servizio.

Sono possibili frequenze ridotte, in particolare se riferite al primo periodo di inserimento e, possibilmente, valutando con l'Assistente Sociale di Ambito le prospettive, orientando



l'evoluzione del progetto assistenziale al fine di consentire la fruibilità di tutte le opportunità di socializzazione e di stimolo messe a disposizione dal Centro Diurno.

Il documento del PAI prevede la condivisione dell'assistito, ogni qualvolta possibile, anche tramite sottoscrizione e/o del familiare di riferimento che, a sua volta, lo sottoscrive, anche alla presenza del Responsabile del Centro Diurno che ne monitora l'effettiva realizzazione.

ART. 37. COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE

L'utente dei servizi domiciliari dell'Ente contribuisce al costo dei servizi in rapporto alla propria capacità economica determinata nel rispetto di quanto previsto dal D.G.R. n. 503/19.

La disciplina ISEE assume come unità di riferimento il nucleo familiare anagrafico dell'utente. Ai sensi della normativa richiamata, per quanto riguarda le persone anziane ultra-sessantacinquenni, e le persone portatrici di handicap con invalidità superiore al 75%, nella determinazione dell'ISEE l'interessato può assumere come riferimento il cosiddetto "nucleo familiare ristretto" composto dal solo utente e dal coniuge convivente.

In caso di mancato pagamento della retta mensile, il servizio sarà sospeso e sarà compito del Comune di residenza contattare l'utente ed esigere la corresponsione delle quote di compartecipazione.

L'utente è tenuto, inoltre, a comunicare puntualmente ogni eventuale periodo di assenza prolungata.

ART. 38. RINUNCIA DEL POSTO

In caso di prima rinuncia al posto, l'anziano e/o il disabile permane in graduatoria ma viene applicata una decurtazione del punteggio pari al 50%, con conseguente modificazione della posizione in graduatoria.

Per la fattispecie di cui sopra, è possibile una rivalutazione successiva nel caso vi sia un peggioramento della situazione socio-assistenziale dell'anziano e/o disabile, previa valutazione dell'Ufficio di Piano.

Dopo la seconda rinuncia l'anziano e/o il disabile perde il diritto alla permanenza in graduatoria. Per poter accedere di nuovo alla graduatoria sarà necessario presentare una nuova domanda non prima di 3 mesi dall'esclusione dalla stessa. In entrambi i casi la rinuncia deve essere formalizzata per iscritto dall'interessato o da un suo familiare.



ART. 39. DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Le dimissioni dal Centro Diurno potranno avvenire:

- per volontà dell'utente o del firmatario del contratto o di chi per esso. In tal caso dovrà essere presentata formale comunicazione all'Ufficio di Piano dell'ambito o al Comune di residenza con un preavviso minimo di 7 giorni rispetto alla effettiva data di dimissione;
- per il mancato pagamento della retta, senza giustificato motivo;
- per decisione del Servizio Sociale di Ambito, su proposta debitamente documentata del Responsabile del Centro Diurno, nei seguenti casi:
 - a) per il verificarsi di condizioni certificate di non compatibilità tra le necessità assistenziali espresse dall'utente e/o dal familiare di riferimento rispetto alle finalità proprie del Centro Diurno e alle caratteristiche dello stesso;
 - b) per utenti che necessitano di impegno assistenziale individuale costante da parte di un operatore (rapporto 1:1);
 - c) per comportamento, cosciente e volontario, atto a turbare l'ordine in seno alla comunità e in genere per manifesta incapacità di adeguarsi alle regole della vita comunitaria;
 - d) per danni e offese, coscienti e volontari, protratti ai danni degli altri utenti e/o del personale operante nel centro, sia da parte dell'ospite che dei familiari;
 - e) per inosservanza, cosciente e volontaria, delle norme del presente regolamento e di qualsiasi altra disposizione impartita per disciplinare la convivenza nel Centro Diurno;
 - f) per gravi problemi sanitari, che possono arrecare pregiudizio all'incolumità dei frequentatori del Centro Diurno;
 - g) per mancata frequenza volontaria del Centro Diurno superiore a 30 giorni.

Dopo avere constatato l'esistenza delle problematiche suddette e avere invitato l'utente, o i familiari di riferimento a porvi rimedio, nel caso di decisione di dimissione, il Servizio Sociale di Ambito provvede a consegnare un avviso di sospensione del servizio motivato, anche con effetto immediato oppure con effetto dilazionato di almeno 15 giorni all'utente stesso o al familiare di riferimento, nonché all'Ufficio di Piano, al fine di consentire l'indispensabile assistenza all'utente in dimissione e l'individuazione di una soluzione alternativa più confacente alle sue esigenze.



TITOLO VII

CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITA' DEBOLE

ART. 40. OGGETTO E FINALITÀ

Il servizio di Mobilità Debole consiste nel trasporto di persone svantaggiate dal loro domicilio ad una destinazione prestabilita, anche fuori dal territorio comunale, (limitatamente ai Comuni afferenti alla Provincia di Crotona, salvo casi eccezionali che saranno valutati dall'Ufficio di Piano) per eseguire visite mediche, terapie o altra necessità dell'utente concordata con il Settore Servizi Sociali del Comune di residenza/domicilio del beneficiario.

ART. 41. DESTINATARI E CRITERI SPECIFICI DI ACCESSO

Possono richiedere il servizio di Mobilità Debole le persone residenti/dimoranti nel territorio dell'Ambito Sociale di Crotona che, da apposita relazione sociale, siano impossibilitate a servirsi di mezzi propri o del servizio pubblico per problemi di deambulazione o per impedimenti di natura mentale o psicologica e prive di una rete familiare che possa fornire il servizio per documentati motivi oggettivi (es. lontananza fisica, attività lavorativa, ecc...) Verrà data priorità ai casi seguiti dal Settore Servizi Sociali del Comune di residenza/dimora.

ART. 42. DOVERI DELL'UTENTE

L'utente, una volta accettata la domanda di accesso al servizio, può fare domanda per l'esecuzione di uno o più trasporti periodici. Deve presentare domanda presso l'Ufficio di Piano, almeno la settimana precedente al giorno del trasporto.

Il trasporto può essere sospeso dall'utente, con preavviso di almeno due giorni, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Con preavvisi minori il trasporto potrà essere addebitato ugualmente.

E' possibile interrompere il servizio di Mobilità Debole, previa comunicazione scritta, almeno una settimana prima della cessazione, all'Ufficio di Piano.

ART. 43. COMPARTECIPAZIONE AI COSTI A CARICO DELL'UTENTE

L'utente dei servizi domiciliari dell'Ente contribuisce al costo dei servizi in rapporto alla propria capacità economica determinata nel rispetto di quanto previsto dal D.G.R. n. 503/19.

La disciplina ISEE assume come unità di riferimento il nucleo familiare anagrafico dell'utente. Ai



sensi della normativa richiamata, per quanto riguarda le persone anziane ultra-sessantacinquenni, e le persone portatrici di handicap con invalidità superiore al 75%, nella determinazione dell'ISEE l'interessato può assumere come riferimento il cosiddetto "nucleo familiare ristretto" composto dal solo utente e dal coniuge convivente.

La Conferenza dei Sindaci provvede alla determinazione annuale delle tariffe di partecipazione economica dell'utente al costo dei servizi domiciliari differenziate in base all'ISEE.

Per situazioni particolari, valutate dall'Ufficio di Piano, con apposita relazione sociale, il servizio di Mobilità Debole potrà essere erogato gratuitamente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44. RECLAMI

Nel caso di reclami e lamentele, l'utente e/o il suo familiare è tenuto a rivolgersi al responsabile delle attività assistenziali, che deve rispondere entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di mancanza di risposta, o di permanenza della problematica evidenziata, all'Ufficio di Piano.

Gli utenti e i loro familiari concorrono al miglioramento delle modalità organizzative tramite suggerimenti per i quali è sempre possibile avanzare formale indicazione in forma scritta al Servizio Sociale.

A tal scopo sono a disposizione dei moduli, la cui copia è allegata alla Carta dei Servizi, presso la sede degli Enti gestori e/o del Servizio Sociale Territoriale.

Le modalità per reclami e suggerimenti sono riportate nella Carta dei Servizi.

ART. 45. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modifiche, il trattamento dei dati personali forniti in sede di richiesta di attivazione di servizi o comunque acquisiti dal Comune è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività richieste ed avviene con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale comunicazione a terzi competenti per l'espletamento del procedimento.

Il conferimento di tali dati è necessario al fine di valutare i requisiti di accesso ai servizi richiesti e



la loro mancata indicazione può precludere la valutazione e conseguentemente l'accesso.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 e seguenti della medesima legge e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendone richiesta al Comune.

Titolare del trattamento è il Comune di Crotona, capofila di Ambito.

Il responsabile del trattamento è l'assistente sociale comunale responsabile del caso per area di competenza.

ART. 46. CONTROLLI

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli secondo criteri e modalità disciplinati dalla legge.

ART. 47. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, unitamente all'atto di approvazione, sono pubblicati per quindici giorni consecutivi mediante affissione agli albi pretori dei Comuni dell'Ambito territoriale sociale di Crotona ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione contenuta in documenti, linee guida e/o norme regolamentari non compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 48. PUBBLICITÀ

Copia dei presenti criteri, ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, va tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne agevolmente visione.

ART. 49. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.